

I comuni non pagano la sorveglianza extra

L'accoglienza e la sorveglianza degli alunni fino a 30 minuti prima e dopo le lezioni rientrano nelle attività che devono essere retribuite direttamente dalla scuola. «Nessun onere può essere posto a carico dell'ente locale per lo svolgimento di tale funzione». È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) in una nota inviata ai comuni il 13 gennaio scorso. L'associazione guidata da Leonardo Domenici ha chiarito, inoltre, che i collaboratori scolastici sono obbligati a prestare servizio di assistenza durante la mensa scolastica.

E che la durata dell'accoglienza e della sorveglianza prima e dopo le lezioni, da parte dei collaboratori scolastici, va definita direttamente dal dirigente scolastico. Ecco qualche dettaglio in più.

Retribuzione Ata. L'accoglienza e la sorveglianza per brevi periodi competono obbligatoriamente alla scuola e nessun onere può essere posto a carico dell'ente locale per lo svolgimento di tale funzione. Secondo l'Anci, infatti, nelle norme pattizie che regolano la questione è prevista una modalità di finanziamento per eventuali prestazioni della scuola nell'ambito delle attività di pre e post scuola lunghe, mentre non è prevista alcuna modalità per le prestazioni svolte

nell'ambito delle attività di accoglienza e sorveglianza che sono poste nella competenza. E dunque, a totale carico della scuola stessa. Laddove sia la scuola ad ampliare la propria offerta oltre l'orario massimo, su richiesta dei genitori, questi potranno concorrere alla realizzazione del servizio. Se invece la scuola attiverà il servizio su richiesta del comune, l'ente locale potrà concorrere alla realizzazione di tale attività, con risorse proprie o con il contributo dei genitori.

Nel caso in cui sia l'ente locale a organizzare e a offrire all'utenza tale servizio lungo, competenza comunque alla scuola l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali. Il compenso per tali prestazioni fornite da parte della scuola è ricompreso nei trasferimen-

ti delle somme erogati dal comune alla scuola. Quanto alla quantificazione del tempo entro il quale i periodi potranno essere considerati brevi ovvero lunghi, secondo le intese raggiunte, potranno essere considerati brevi i periodi fino a 30 minuti.

Collaboratori a mensa. Con l'entrata in vigore del nuovo contratto sottoscritto il 24 luglio 2003 il nuovo profilo professionale dei collaboratori stabilisce che «rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche». Queste funzioni, dunque, sono proprie del personale statale, che non può rifiutarsi di espletarle «al fine di costringere per esempio gli enti locali a convenzionarsi con le scuole, perché si tratta di funzioni cui i collaboratori sono tenuti all'interno del normale orario di lavoro». L'esplicitazione che la vigilanza e l'assistenza agli alunni dovute da parte dei collaboratori, durante la consumazione del pasto, debbano essere intese come ordinarie chiarisce da una parte che non sono esigibili funzioni straordinarie e dall'altra che è una presenza di personale legislativamente prevista come normale, istituzionale e quindi non più collegata alla corresponsione di compensi da parte dei comuni, neppure sotto forma di fruizione del pranzo gratuito.



Leonardo Domenici